

Corte conti Molise sulle assicurazioni per colpa lieve

Niente polizze divise

A dirigenti ed enti vietato fare a metà

DI ANTONIO G. PALADINO

Un'amministrazione comunale può liberamente sottoscrivere una polizza assicurativa che garantisca i suoi dirigenti dal rischio danni derivanti da colpa lieve, ma divide la quota del premio tra lo stesso ente locale e i dirigenti «protetti», quando a beneficiarne sono solo questi ultimi, appare in contrasto con il dettato normativo posto dalla Finanziaria 2008 e da una consolidata giurisprudenza contabile. L'ente, infatti, può ricorrere a tali polizze solo quando lo stesso sia al contempo assicurato e beneficiario. E quanto ha affermato la sezione regionale di controllo della Corte dei conti molisana nel testo del parere n. 34 del 14 ottobre scorso. Un parere che ha a oggetto la corretta applicazione dell'articolo 3, comma 59, della legge n. 224/2007 (la Finanziaria 2008), ove si sancisce la nullità di qualsiasi contratto di assicurazione che copra gli amministratori dai danni causati loro per condotte connotate da colpa grave. Dall'analisi della normativa e con uno sguardo alle pronunce giurisprudenziali, nulla vieta

La decisione della Corte molisana

Nessuna disposizione vieta a un ente locale di sottoscrivere una polizza assicurativa che garantisca i suoi dirigenti dal rischio danni derivanti da colpa lieve, ma appare illegittimo dividere la quota del premio tra lo stesso ente locale e i dirigenti coperti dalla polizza, quando a beneficiarne sono solo questi ultimi. L'ente, infatti, può ricorrere a tali polizze solo quando lo stesso sia al contempo assicurato e beneficiario.

all'amministrazione comunale di stipulare una siffatta tipologia di contratti, ma, ribadisce la Corte, è necessario che l'ente locale sia indicato al contempo quale assicurato e beneficiario del contratto stesso. Infatti, l'ente, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti per colpa lieve, si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico, questo perché solo in caso di colpa grave sarebbe possibile un'azione di rivalsa verso chi ha commesso il danno. Posto che a sottoscrivere polizze assicurative che coprano la colpa lieve non sussistono ostacoli, c'è da rilevare che la prospettazione del comune molisano, però, tende a suddividere il premio in parti uguali tra l'ente locale e i diri-

genti, i quali vengono ritenuti reali beneficiari della polizza.

Per la Corte, questa «partecipazione al premio» appare illogica, in quanto «per i dirigenti non si ravvede l'utilità ricavabile dalla polizza», tenuto conto che agli stessi non verrebbe configurata alcuna rivalsa (si sta rilevando, infatti, solo la colpa lieve). A ogni modo, ha sottolineato il collegio, un contratto che indichi come beneficiario il dipendente e contempli la ripartizione del premio assicurativo tra l'ente e il dipendente «si pone in contrasto con la norma giuridica che disciplina il settore». È necessario che in tali contratti la p.a. si configuri al contempo sia quale assicurato sia come beneficiario.

Parere dei giudici contabili pugliesi

Il sindaco può dare beni in comodato

DI ANTONIO G. PALADINO

Nessuna norma ostacola l'amministrazione locale che concede in comodato gratuito un immobile appartenente al proprio patrimonio disponibile alla regione. La gratuità dell'operazione, infatti, può giustificarsi da una finalità di tutelare in tal modo l'interesse pubblico della comunità locale.

Lo ha chiarito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, nel testo del parere n. 23/2008 (reperibile su www.corteconti.it), con il quale ha fatto luce sulla legittimità di un'operazione di comodato immobiliare tra comune e regione, soprattutto in relazione ai profili di gratuità posti alla base dell'operazione stessa. Il comune di Bitonto, infatti, richiedeva alla magistratura contabile in funzione consultiva un parere in ordine alla possibilità per lo stesso di concedere a titolo gratuito alla regione, con contratti di comodato e per un periodo di tempo determinato, degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile comunale per poter allocarvi uffici

dell'amministrazione regionale destinati a erogare servizi rivolti direttamente alla popolazione residente sul territorio. La richiesta dell'amministrazione bitontina si è rilevata assolutamente necessaria, in quanto dalla riorganizzazione territoriale contenuta nel disegno di legge sui compiti amministrativi delle autonomie locali gli uffici agricoli zonali sono destinati a sparire dal territorio comunale. Da qui, si legge nel parere, la possibilità di offrire alla regione «un'opportunità, a costo zero, che sia idonea a indurre la stessa a mantenere il proprio ufficio sul territorio comunale». La risposta del collegio della Corte pugliese è stata positiva su due differenti versanti. Innanzitutto, una volta accertata la natura di beni appartenenti al patrimonio disponibile del comune, l'eventuale concessione in comodato alla regione degli stessi per poter allocarvi uffici che siano destinati a erogare servizi rivolti direttamente alla popolazione bitontina non sembra che ostacoli in alcun modo la conservazione dei beni stessi alla propria destinazione a finalità pubbliche. Il secondo profilo che merita di essere analizzato è...